

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Controllo della velocità con postazioni Autovelox presidiate

Con riferimento alla nota in oggetto, l'Ufficio scrivente in via preliminare evidenzia che quanto richiesto risulta di competenza del Ministero dell'Interno, in quanto titolare delle funzioni di coordinamento dei servizi di polizia stradale.

Per quanto di conoscenza di questo Ufficio, e salvo comunque diverso avviso del competente ufficio del Ministero dell'Interno, si fa presente che riguardo l'applicazione dell'art. 201, comma 1 bis, lett. e), del Codice della strada, questo Ministero ha più volte precisato che per svolgere accertamenti circa le violazioni dell'eccesso di velocità con apparecchiature omologate a tale scopo, e con la presenza dell'organo di polizia stradale, non occorra alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente, salvo ovviamente che sussista la competenza territoriale dell'organo accertatore e sempre nel rispetto del coordinamento esercitato dal medesimo Prefetto, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha anche il compito di evitare una eventuale sovrapposizione di una medesima attività di controllo espletata contemporaneamente da parte di più organi di polizia stradale su uno stesso tratto di strada, nel rispetto delle pari competenze attribuite *ex lege* a quest'ultimi ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice della strada.

Potrebbe risultare necessaria una autorizzazione dell'ente proprietario della strada qualora si intenda installare a bordo strada una postazione di rilevamento a distanza (postazione fissa).

Si fa presente, infine, che gli organi di polizia municipale, nell'ambito del territorio comunale, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale, regionale o provinciale dentro o fuori del centro abitato.

Questa disciplina generale, che identifica l'ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, trova un puntuale riscontro nell'art. 12, comma 1, lett. e), del Codice della strada, che attribuisce l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza, ed è richiamata dall'art. 22 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, il quale dispone, al comma 3, che i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse.